

3 1628 22/11/2021

0,00 **T5Y21L001628000AA**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

T5Y

ASSOCIAZIONE MAKING MUSIC A.P.S.
Via delle Scienze 26/A – 45030 Occhiobello (RO)
C.F.: 93035460299

Verbale di assemblea

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 19,00, si è riunita presso la sede sociale di Via delle Scienze 26/A Occhiobello (RO) in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, l'assemblea dei soci dell'Associazione Making Music aps, che prenderà la denominazione di a.p.s. quando sarà iscritta al Registro regionale delle aps, per discutere e deliberare sull'unico seguente punto all'ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione delle variazioni dello statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/2017, come indicato dalla Regione Veneto.

Presiede Iarin Munari e funge da segretario Carlo Tacchini. Il Presidente dichiara la riunione valida ed atta a deliberare.

Il Presidente informa i presenti che la Regione ha comunicato per iscritto che lo statuto inviatoLe per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle APS, adeguato al D.Lgs. 117/2017, doveva essere modificato per:

- 1) L'indirizzo della sede che deve essere completo (Art. 1);
- 2) Le attività di interesse generale, che devono essere rivolte anche ai "loro familiari, o di terzi" (art. 5);
- 3) Il numero dei volontari che deve essere superiore almeno del 50% rispetto al numero dei tecnici e l'assicurazione che deve essere integrata e tutti i volontari assicurati;
- 4) Il libro dei volontari che deve essere vidimato prima di porlo in uso.

Preso atto di queste indicazioni, tenuto tuttavia conto che l'associazione ha ripreso la sua attività lentamente verso i primi di ottobre per le conseguenze pandemiche e perché solitamente i soci ritornano ogni anno a frequentare l'associazione in questo periodo dopo la pausa estiva, il Presidente consegna la bozza di statuto corretta ai presenti e passa a trattare una per una le variazioni richieste.

Circa l'indirizzo completo, all'art. n. 1 dello statuto si inserisce "Via delle Scienze n. 26/A". I soci approvano all'unanimità.

Circa l'inserimento della clausola "di loro familiari, o di terzi" si è provveduto a scriverla all'art. 5. I soci approvano all'unanimità.

Circa il numero dei volontari, si verifica che alla data attuale i volontari sono 20 e i tecnici (lavoratori) sono 7 (di cui 1 con partita IVA) e che i volontari sono tutti assicurati. I soci approvano all'unanimità.

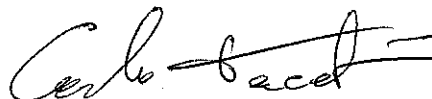
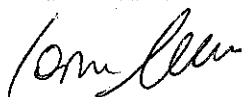
Infine, si informano i soci, che per vidimare il registro dei volontari il presidente ha dovuto chiedere alla Segretaria del Comune residente di vidimarlo. È la prima associazione del territorio che chiede tale vidimazione, quindi ha dovuto spiegare al Segretario e al Sindaco quale è l'adempimento che richiede la legge del Terzo Settore. Giorni or sono il Presidente informa di essere andato a ritirarlo e di averlo completato inserendo i nomi dei volontari, che nel mese hanno dato la loro disponibilità e che svolgono attività di volontariato. Da questo momento il Presidente si impegna a mantenerlo aggiornato. I soci approvano all'unanimità.

All'unanimità i soci chiedono per la registrazione del presente statuto l'esenzione da imposta di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e co. 5 D Lgs 117/2017 ed incaricano il Presidente a compiere le operazioni conseguenti.

Non avendo altro da deliberare, la riunione assembleare viene chiusa alle ore 20.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Iarin Munari

Il Segretario
Carlo Tacchini



ASSOCIAZIONE
"MAKING MUSIC A.P.S."
Via Scienze, n. 26/A - 45030 Occhiobello (RO)
C.F. 93035460299

S T A T U T O

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore senza fini di lucro denominato: "MAKING MUSIC A.P.S.", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Occhiobello (RO) Via delle Scienze n. 26/A, d'ora in poi indicata come "Associazione".

Il trasferimento della sede legale, con delibera assembleare, nel comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1/1

- a) Promuovere, sviluppare, tutelare e diffondere la cultura musicale, artistica e letteraria attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- b) Promuovere attività musicali e culturali nel mondo giovanile e non;
- c) Organizzare e promuovere artisti e musicisti operanti nel mondo giovanile e non, valorizzandone l'immagine e l'ingegno in Italia e all'estero, come forma concreta di forma artistica e di prevenzione del disagio;
- d) Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- e) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- f) Porsi come punto di riferimento per chi dichiara o manifesta disagio sociale e psichico, per trovare nelle varie sfaccettature d'espressione della musicoterapia un sollievo al proprio disagio.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 lettera i) che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono:

- a) favorire ed organizzare eventi e manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica, favorendo in special modo tra i soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, pop, blues, classica e lirica;
- b) creare e registrare musica e realizzare pubblicazioni editoriali multimediali audio e video, analogici o digitali;
- c) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di musica e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni concerto, laboratorio di musica d'insieme, registrazione fonografiche, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;
- d) promuovere la formazione di gruppi strumentali, di complessi vocali, da camera, orchestrali, bandistici e folkloristici coordinandone l'attività;
- e) svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti Internet, la pubblicazione diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etnico-musicali, materiale fonografico, informatico e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione;
- f) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale del tempo libero, per la formazione delle persone e della qualità di vita;
- g) organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per l'associazione di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- h) ingaggiare, assumere o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- i) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di teatri, musei, biblioteche o fonoteche;
- j) avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici sulle consuetudini musicali di ieri di oggi, senza limiti territoriali;
- k) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere diffondere la conoscenza della cultura musicale degli artisti o soci. A tal proposito potranno essere stipulate apposite convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzia di

grafica e di immagine, associazione di settore nonché service audio-luci o supporto delle attività proprie, onde offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistiche;

l) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono diventare associate solo persone fisiche.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Per i soci minorenni serve la richiesta di ammissione firmata dal genitore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- i soci maggiorenni di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

18

- votare in Assemblea, nel rispetto del voto singolo, se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali, l'eventuale regolamento interno;
 - contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, decadenza, recesso o esclusione.

L'associato decade per mancato pagamento della quota sociale nei termini indicati dal Consiglio Direttivo.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto nella prima riunione utile.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato entro 30 giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea, la quale delibera nella prima riunione utile in modo insindacabile. In casi gravi la esclusione ha valore dalla delibera del Consiglio Direttivo, negli altri casi viene attuata dopo 30 giorni se non ha presentato ricorso all'Assemblea o, se presentato, dopo la delibera assembleare.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Le cariche sociali sono gratuite, eccetto la carica dell'organo di controllo, quando obbligatoria.

ART. 11

151

(L'assemblea)

L'assemblea è il massimo organo deliberativo ed è l'organo sovrano. E' composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e se opportuno anche a mezzo e-mail, sms, lettera divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quest'ultimo se previsto;
- nomina e revoca per giusta causa i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca per giusta causa, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei richiedenti ammissione a socio e sui ricorsi dei soci esclusi dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla mancata accettazione o sull'esclusione del socio se presenta ricorso;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Di ogni riunione si deve redigere il verbale.

20

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Si riunisce ogniqualvolta lo ritiene utile. Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari con un minimo di tre e un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- amministra l'Associazione,
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore,
- attua le deliberazioni dell'assemblea e le proprie,
- determina l'importo della quota annuale;
- predispose il bilancio di esercizio annuale (o rendiconto), e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina la non ammissione o l'esclusione degli associati e prende atto del recesso,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Di ogni riunione si deve redigere il verbale.

ART. 16

(Il Presidente, Vicepresidente e Segretario)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione dopo le elezioni. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario, che può fungere anche da Tesoriere, attende alla corrispondenza, all'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e tiene la cassa sociale.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca motivata decisa dall'assemblea nel rispetto della legge. È rieleggibile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Di ogni riunione si deve redigere il verbale.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca motivata decisa dall'assemblea nel rispetto della legge. È rieleggibile.

Ha funzioni di controllo amministrativo e contabile. Può partecipare alle riunioni degli organi sociali. Di ogni riunione si deve redigere il verbale.

ART. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

12/1

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il Patrimonio dell'Associazione è comprensivo di ricavi, proventi ed entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Esercizio sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale ha inizio l'1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

1/2

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

" Esente da imposta di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e co. 5 D Lgs 117/2017".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. M. M.", is located in the upper right quadrant of the page.